

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua, ad uso Agricolo, dal Lago di Bertignano, in Comune di VIVERONE, assentita al Sig. TARELLO Luca Alessandro con D.D. n° 116 del 02.02.2018. PRATICA PROVINCIALE n° 115AT.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 116 del 02 febbraio 2018

Il Dirigente del Servizio
Rifiuti - V.I.A – Energia - Qualità dell'aria - Acque Reflue e Risorse Idriche
(omissis)
DETERMINA

di rinnovare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii. al Sig. TARELLO Luca Alessandro – titolare dell'omonima ditta, con sede in VIVERONE – via Frate Lebole n. 9 – (omissis) - la licenza di attingimento d'acqua, ad uso Agricolo, dal Lago di Bertignano, in Comune di VIVERONE, oggetto della D.D. 21.04.2015 n° 511. Di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto o in parte, potrà comportare la revoca della licenza:

l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa meccanica, azionata da trattore agricolo e collegata a carro botte, in modo che la portata dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di l/s. medi 0,001 - cui corrisponde un volume annuo di prelievo idrico pari a circa 20 metri cubi, riferito al periodo di utilizzo dichiarato, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature;

l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (irrigazione di piante da frutto);
ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii nell'esecuzione dell'attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde, nè potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del Lago di Bertignano. A garanzia di ciò l'attingimento dovrà essere sospeso ogni qualvolta si renda necessario, in seguito alla diminuzione del normale livello del Lago, dietro semplice richiesta dell'Autorità competente (omissis).

In base a quanto previsto dall'Allegato "B" della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 21-4635 e analogamente a quanto previsto per tutti i prelievi idrici assentiti dal Lago di Bertignano, l'attingimento d'acqua autorizzato con la presente sarà soggetto alle seguenti ulteriori prescrizioni:
dovrà essere limitato al periodo da maggio a settembre;

potrà essere praticato unicamente quando il livello del Lago si mantenga al di sopra della soglia di metri 2,80 – misurati sull'asta idrometrica ubicata nei pressi dello chalet del "Gruppo Amici della Pesca";

dovrà essere immediatamente sospeso, qualora la quota del Lago risulti uguale o inferiore a tale limite, al fine di garantire la conservazione di habitat e specie.

L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di imporre l'interruzione del prelievo in corrispondenza di un nuovo livello di riferimento, qualora questo venga rideterminato dall'Autorità competente per la gestione del S.I.C. IT1130004 - in ottemperanza dell'art. 7 delle Misure di Conservazione sito-specifiche citate in premessa.

Il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Dr. Graziano STEVANIN